

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 29 ottobre 2008 n. 3.246 - Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile, da un gruppo di sorgenti tributarie del Rio Carnasco, in Comune di Trivero, accordata con D.P.G.R 20 gennaio 1983 n. 724 al Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A.. Pratica n. 215

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A." (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto del precedente D.P.G.R. 20 gennaio 1983 n. 724, per poter continuare a derivare da un gruppo indistinto di sorgenti tributarie del bacino del rio Carnasco, ubicate in Comune di Trivero, una quantità d'acqua stabilita in misura eguale e non superiore a 0,40 litri/secondo ed un volume massimo annuo di 12.614 metri cubi, ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano ed usi igienici correlati, tramite approvvigionamento autonomo), con obbligo di restituzione delle eccedenze e dei reflui di scarico nello stesso bacino. Di

accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 1 aprile 2009, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R. 20 gennaio 1983 n. 724, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.976 di Rep. del 24 settembre 2008

Art. 9 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione (omissis). Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 14 settembre 2009

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi